ORDINANZA N. L.2

- 9 LUG. 2009

OGGETTO: C.so V. Emanuele - Divieto di transito per lavori di rifacimento pavimentazione stradale. IL RESPONSABILE DEL SETTORE "ANNONA E SICUREZZA"

VISTO che con determina n. 291 del 07/04/2008 del capo settore dei Lavori Pubblici sono stati affidati i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale tratto compreso tra la Basilica di San Michele e la Chiesa di San Giuseppe in Monte Sant'Angelo.

CONSIDERATO che i lavori dovranno interessare l'incrocio tra via Giuseppe Verdi e Corso Vittorio Emanuele a partire dal giorno 13 luglio 2009.

RITENUTO necessario vietare il transito nel predetto tratto di strada per consentire uno svolgimento regolare dei lavori ed a tutela dei lavoratori e degli utenti della strada.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 29 del 05 maggio 2008 adottato ai sensi degli articoli 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

A parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione, a partire dal 13 LUGLIO 2009 e, in ogni modo fino al termine dei lavori in premessa;

- 1. In Corso Vittorio Emanuele: sul tratto di strada che va dall'intersezione con Via Reale Basilica - Via Giuseppe Verdi e fino all'intersezione con Via Carbonara è vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli della Ditta esecutrice dei lavori.
- 2. In Via Giuseppe Verdi: tratto di strada che va dall'intersezione con Via Raffaele Cassa fino all'intersezione con Corso Vittorio Emanuele, per il periodo d'esecuzione dei lavori in premessa, è vietato il transito a tutti i veicoli.

DEMANDA

Al competente Ufficio Tecnico Comunale di apporre la dovuta segnaletica di preavviso e divieto, a norma del presente provvedimento,;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESI'

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; che avverso il presente può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro dell' Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 73 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada); ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"; che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, lì 9 luglio 2009

stenlami

Responsabile del Settore nnona e Sicurezza"

ntonio PREZIOSO)